REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Restituzione terreni in occupazione temporanea facenti parte dell'Unità Gestionale di Base "Putifigari", Complesso Forestale Minerva, gestione Agenzia Forestas Servizio Territoriale di Sassari, **agro del Comune di Putifigari nei terreni distinti in catasto ai Fogli 8-9-17-19 mappali vari**, della superficie totale di ha 445.22.76, secondo la Tabella facente parte integrante del Piano, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n. 3267/1923.

Premesso che:

- i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati in un periodo antecedente all'anno 1982 dall'Ispettorato ripartimentale di Sassari;
- i lavori sistematori sono stati eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale di Sassari in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001 per gli effetti della L.R. n. 24/1999, proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna e, dall'entrata in vigore della L.R. n. 8/2016, dall'Agenzia Forestas;

Visto il verbale di collaudo dei lavori approvato con determinazione del Direttore del Servizio Ispettorato di Sassari conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n. 3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

Considerato che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie e assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n. 3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al Piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di V.A., ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

Valutato congiuntamente con l'Agenzia FORESTAS che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e non è necessario gravare i terreni stessi mediante servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;

si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

I terreni oggetto del Piano di coltura e Conservazione sono i seguenti:

Foglio catastale	Particella catastale	Sub	Superficie singolo mappale (m^2)	Superficie totale dei mappali relativi a un unico intestatario (ha)	Consegna PCC
8	56		21.59.23		
8	57		20.68.40		
8	58		7.00.80	49.28.43	
17	2		25.66.35		
17	72		0.05.90		
17	73		0.03.00		
19	191		52.23.80	77.99.05	
9	4		1.27.60		
9	5		0.25.32		
9	6		0.07.93		
9	22		0.32.72		
9	36		2.19.40		
9	37		64.32.98		
9	39		13.00.68	81.46.63	
8	189	AA	17.00.00		
8	189	AB	64.68.84	81.68.84	
9	2		0.22.03		
9	3		0.17.30		
9	18		0.63.55		
9	21		5.18.24		
9	26		17.99.00		
9	27		0.70.58		
9	28		2.03.20		
9	29		1.18.00		
9	30		0.15.30		
9	38		17.98.91		
9	44		71.21.07		
9	46		0.00.16		
9	47		26.56.76	144.04.10	
17	24		0.56.22		
17	25		0.73.93		
17	80		1.01.50	2.31.65	
9	45		0.03.09	0.03.09	
17	37		2.12.07		

17	39		0.55.88		
17	92	AA	3.70.23		
17	92	AB	0.28.26		
17	93		0.01.02		
17	94	AA	0.54.38		
17	94	AB	1.18.89		
17	95		0.00.24	8.40.97	

Fanno parte del presente Piano di coltura e conservazione le allegate mappe catastali.

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n. 1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purché funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

Il soprassuolo forestale è costituito da boschi spontanei di leccio e sughera e rimboschimenti di eucalipto e pino d'Aleppo. La gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva igienico-sanitaria, ecc).

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

È vietata, senza la preliminare autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari territorialmente competente, l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

Il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P. M. P. F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6

Altri obblighi e divieti

Il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnato nel servizio antincendio in attività di vigilanza e prevenzione,avvistamento e lotta al fuoco.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco;
- la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole;
- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbracciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di infestazioni di insetti fitofagi, xilofagi o altri agenti patogeni, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Sassari competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art. 8

Aperture di piste, fasce parafuoco, realizzazioni vasconi

L'apertura di piste di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco e la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio ripartimentale di Sassari, fatte salve le competenze di altre amministrazioni.

Art. 9

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione, devono essere osservate norme di legge e di regolamenti, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 10

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori, o fruitori subentranti.

Art. 11

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art.30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Art.12

Servitù

Al personale impiegato nel servizio antincendio dovrà essere garantito l'accesso e l'utilizzo alle postazioni A.I.B. ubicate nel Foglio 9 mappale 26 e Foglio 19 mappale 193, e alla vedetta A.I.B. ubicata nel Foglio 17 mappale 67.

Il Proprietario

Il Direttore del Servizio
Dott. Giancarlo Muntoni

MUNTONI GIAN CARLO GAVINO
31.12.2020 12:25:08 UTC